



Comune di Malgrate

Provincia di Lecco

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12

Variante parziale Piano delle Regole - Piano dei Servizi

Verifica di assoggettabilità alla VAS Rapporto preliminare

4 giugno 2018

Adottata dal C.C. con delibera
Pubblicata
Approvato dal C.C. con delibera
Pubblicata sul BURL

n° del
il
n° del
n° del

L'autorità procedente:

Il responsabile del procedimento

Il sindaco

Indice

1.	Premessa	pag.	1
2	Valutazioni in ordine alla esclusione della VAS delle varianti parziale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi	pag.	3

1. Premessa

Il Piano di Governo del Territorio del comune di Malgrate è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale numero 8 del 14/03/2014 ed è entrato in vigore con la pubblicazione sul BURL numero 18 del 29/4/2015.

Lo strumento urbanistico generale di cui sopra è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza sulla Rete Natura 2000, valutazione conclusasi con esito positivo.

L'Amministrazione Comunale ha dato avvio del procedimento per la redazione della variante parziale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, con Delibera di Giunta Comunale n°30 del 16/03/2017.

La Procedura di Variante è oggetto di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'allegato 1U punto 2.1 alla DGR 25 luglio 2012 – n° IX/3836.

Con Delibera di Giunta Comunale 56 del 24/05/2018 è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e nominate le autorità interessate al processo di Vas:

- Autorità Proponente/Procedente il Sindaco del Comune di Malgrate, delegato alla pianificazione urbanistica, Dott. Fabio Polano;
- Autorità competente il Responsabile dell'Area Servizi Tecnico-Manutentivi e Programmazione Territorio, arch. Roberta Fumelli.

La variante riguarda cinque temi puntuali ripresi dalla relazione di Variante (alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti) che vengono di seguito elencati.

1 Modifica della Tav. PR3 del Piano delle Regole relativa a "Insediamento con norme particolari"

Nella tavola PR3 *"Individuazione degli ambiti intervento, modalità degli interventi per gli edifici ricompresi nel nucleo di antica formazione"* è riportato il perimetro che individua il *"Tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina - Insediamento con norme particolari"*.

Dette "norme particolari" non sono inserite nelle NTA del Piano delle Regole ma tale omissione non pare aver determinato problemi nelle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi e non sussistono quindi ragioni per colmare la lacuna con l'introduzione di un nuovo testo.

2 Modifica della Tav. PR3 del Piano delle Regole relativa alla darsena

Nella citata tavola del Piano delle Regole la darsena ex Torri non viene individuata ed il relativo sedime è trattato alla stregua della restante parte dello specchio d'acqua. In analogia a quanto disposto dallo stesso Piano per l'altra darsena, la Variante individua l'area in questione assoggettandola alla *"Disciplina urbanistica-edilizia nelle aree con funzioni non residenziali - Attrezzature ricettive"* (Art. 29 delle NTA).

3. Presenza d'atto della cessazione dell'interesse pubblico all'acquisizione di aree già destinate a parcheggio pubblico

Si tratta di due aree, l'una in via Strecciola, l'altra in via Stabilini, delle quali, nella convenzione stipulata nel 1973 fra il Comune e la CAL sas, era prevista la cessione gratuita al Comune per la realizzazione di parcheggi pubblici. Detta cessione non essendo avvenuta ed essendo definitivamente e da tempo cessati gli effetti della citata convenzione, si pone il problema di valutare l'attualità della destinazione pubblica riportata nelle tavole di piano.

Le valutazioni e le verifiche condotte sulle aree e sul loro immediato contesto confermano la cessazione dell'interesse pubblico all'acquisizione delle aree in questione con conseguente necessità di rimuovere il vincolo ablativo tuttora riportato, ancorché non esplicitato, nelle tavole tanto del Piano delle Regole che del Piano dei Servizi. Infatti quest'ultimo riporta la destinazione pubblica delle aree ma non le ricomprende fra i servizi da realizzare in attuazione del piano stesso.

La variante pertanto consiste nel ricomprendere dette aree fra le superficie fondiari azzonate come "*Tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina*", a meno di una piccola porzione di via Stabilini individuata come sede stradale.

4. Correzione della disciplina degli interventi sugli edifici classificati come "*Beni di interesse paesaggistico e storico monumentale*"

Oltre agli edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004, il Piano delle Regole individua altri edifici ritenuti meritevoli di tutela, assoggettandoli ad una disciplina speciale contenuta nella "Scheda 7" della Normativa di Piano. La Scheda elenca fra gli interventi vietati anche le opere di manutenzione straordinaria, come definite dalla legislazione vigente. Detto divieto appare ampiamente inattuale, alla luce delle recenti innovazioni legislative nella materia ed in contrasto con la necessità di garantire ai proprietari degli immobili la possibilità di mantenere nel tempo il valore del bene senza necessariamente ricorrere ad interventi classificabili di "restauro", che paiono giustificati solo in un numero limitato di casi.

La Variante consiste pertanto nella soppressione del divieto sopra citato, come illustrato nella stessa Scheda allegata alla relazione di Variante.

5. Integrazione dell'articolo 29 "*Attrezzature ricettive*" della normativa del Piano delle Regole.

Al fine di favorire la riqualificazione del comparto turistico e ricettivo del comune, la variante propone il riconoscimento dell'interesse pubblico o generale non solo alle attrezzature ricettive ma anche a quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre il ricorso alla Pianificazione Attuativa per le nuove attrezzature viene limitato ai soli casi che prevedano una SLP maggiore di 150 mq, così come evidenziato in rosso nell'articolo seguente.

Il presente "Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità della VAS" ha lo scopo di fornire all'Autorità che si deve esprimere sul provvedimento di verifica, le informazioni necessarie per la decisione inerente la necessità o meno di sottoporsi alla Valutazione Ambientale Strategica.

Questo documento viene redatto in conformità del punto 5.4 "Elaborazione del rapporto preliminare" dell'allegato 1° "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi" che cita testualmente:

" L'autorità procedente predispose un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati

necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- 1 - *in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- 2 - *in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- 3 - *la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- 4 - *problemi ambientali relativi al P/P;*
- 5 - *la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- 1 - *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- 2 - *carattere cumulativo degli effetti;*
- 3 - *natura transfrontaliera degli effetti;*
- 4 - *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- 5 - *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- 6 - *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - 7 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - 8 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - 9 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- 10 - *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). “

Per il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS, si è ritenuto opportuno attenersi a quelli contenuti nel Piano di Governo del Territorio e nel Rapporto Ambientale di VAS prodotto e approvato assieme al vigente strumento urbanistico.

2. Valutazioni in ordine alla esclusione della VAS delle varianti parziale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi

Alla luce delle considerazioni in premessa, partendo dalla descrizione della variante contenuta nella Relazione di Variante appare pleonastico dover valutare e descrivere in questo Rapporto Preliminare l'inesistenza degli effetti richiamati dall'allegato II della Direttiva, poiché la lettura stessa delle modificazioni agli articoli di normativa e le modifiche intervenute agli elaborati grafici, consentono di percepire in modo palese l'insussistenza delle problematiche oggetto di tutela che attengono il procedimento della verifica di esclusione di VAS.

Ciò nonostante in rispetto al modello metodologico sopra richiamato e relativamente ai soli elementi di variante introdotti nel PGT si fa presente che in ottemperanza **alla valutazione delle caratteristiche del P/P, in rapporto agli elementi previsti dalla normativa:**

<i>In quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.</i>	Le modifiche introdotte alla normativa sono volte a favorire l'attuazione del Piano eliminando gli ostacoli e le incongruenze emerse nei primi anni di gestione del Piano
<i>In quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.</i>	Le varianti non introducono nuovi o ulteriori elementi di influenza ad altri P/P gerarchicamente ordinati diversi da quelli già analizzati in fase di VAS del PGT vigente.
<i>La pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.</i>	Le varianti non integrano le considerazioni ambientali fatte in sede di VAS.
<i>La rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</i>	Le varianti proposte non hanno nessuna rilevanza nei confronti dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore della tutela dell'ambiente.

In ottemperanza alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare:

<i>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.</i>	Le varianti non incidono sulla natura stessa delle scelte compiute dal PGT vigente e non comportano modifiche alla durata, frequenza e reversibilità degli effetti già oggetto di valutazione della VAS allegata al PGT vigente.
<i>Carattere cumulativo degli effetti.</i>	Nessuno.
<i>Natura transfrontaliera degli effetti.</i>	Le varianti non hanno nessuna conseguenza transfrontaliera.
<i>Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).</i>	Nessun nuovo rischio che non sia già stato analizzato nella VAS allegata al PGT vigente.
<i>Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).</i>	Gli effetti della variante sono di carattere locale.
<i>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 2 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 3 - dell'utilizzo intensivo del suolo; 	Le varianti proposte non incidono più di quanto già previsto dal PGT vigente sul valore e vulnerabilità delle aree interessate dal punto di vista naturale o culturale ne tantomeno influenzano la qualità ambientale e l'utilizzo del suolo.
<i>Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</i>	Le varianti proposte operano all'esterno di aree protette a livello nazionale, comunitario o internazionale a tal riguardo si rimanda alla "Valutazione di Incidenza".

In conclusione, le modifiche apportate con questa variante parziale non incidono in nessun modo sulle scelte determinate dal Piano di Governo vigente e non ne alterano le previsioni, ma si limitano esclusivamente al perfezionamento e correzione di imprecisioni e/o errori materiali che ne limitano l'attuazione; la variante parziale inoltre non ha ripercussioni sulla componente Ambientale già oggetto di valutazione in sede di Valutazione Ambientale Strategica del PGT vigente.

Tutto ciò considerato, la scrivente afferma che la Variante parziale Piano delle Regole e al Piano dei Servizi al PGT del comune di Malgrate possiede tutti i requisiti per poter essere oggetto di Dichiarazione di Non Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).